

Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Prassi e Giurisprudenza

N. 4 | Marzo 2024

Deloitte.

In questo numero:

PRASSI

Imposte Dirette

- Risposta a Interpello n. 73 del 21 marzo 2024 - Errori contabili – correzione – OIC adopter – rilevanza fiscale.

Imposta sulle donazioni e successioni

- Risposta a interpello n. 72 del 18 marzo 2024 Applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in caso di donazione contestuale ai propri discendenti, in regime di comproprietà, di una quota di partecipazione sociale detenuta a titolo personale unitamente ad una quota indivisa del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con i predetti discendenti – articolo 3, comma 4– ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

Imposta di Registro

- Risposta a interpello n. 78/2024 del 22 marzo 2024 - Articolo 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Condizione sospensiva

Imposte Dirette – IRPEF

- Risposta a interpello n. 59 del 5 marzo 2024 Premi di produttività – articolo 1, commi 182 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – inapplicabilità del regime agevolativo in assenza di obiettivi aziendali incrementali

GIURISPRUDENZA

Imposte Dirette

- Cass., Sez. Trib., n. 8005, 25 marzo 2024 Reddito di impresa – compenso amministratori - Art. 95, Tuir - Determinazione del compenso all'amministratore - Delibera dell'assemblea – Assenza – Indeducibilità del costo - Delibera di approvazione del bilancio – Sanatoria – Condizione - Espresa approvazione della relativa voce – Semplice approvazione del bilancio
- Cass., Sez. Trib., n. 8048, 25 marzo 2024 - Reddito di impresa - Immobili – Società di costruzione - Attività di costruzione e di acquisto - Collocazione degli immobili tra beni strumentali o beni merce - Scelta dell'imprenditore - Amministrazione finanziaria – Insindacabilità - Collocazione degli immobili tra beni strumentali o beni merce - Scelta dell'imprenditore

Imposta di Registro

- Cass., Sez. Trib., n. 7470, 7472, 7483, 20 marzo 2024 Imposta di registro - Cessione d'azienda – Cessione totalitaria di quote - Discipline civilistiche diverse – Art. 20, DP. n. 131/1986 - Riqualificazione

Prassi

Imposte Dirette

Risposta a Interpello n. 73 del 21 marzo 2024 Errori contabili – correzione – OIC adopter – rilevanza fiscale.

Nella risposta n. 73, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema degli effetti fiscali della correzione di errori contabili rilevanti, in base alla definizione fornita dai principi contabili nazionali (OIC 29), –in relazione ad un caso di non corretta imputazione temporale di canoni di leasing, di canoni di prefinanziamento e delle quote del maxi–canone relative a un contratto di leasing.

Il caso oggetto dell’istanza in esame riguarda una Società che svolge la propria attività in un immobile detenuto in forza di un contratto di locazione finanziaria sottoscritto nel 2019, avente una durata di 120 mesi e che è stato oggetto di rinegoziazione nel 2021 che ha avuto come esito la previsione di un posticipo nel pagamento dei 119 canoni. La società redige il proprio bilancio in base ai principi contabili nazionali (OIC) e sottopone il proprio bilancio a revisione legale dei conti. Nel 2022, a seguito del cambio dell’assetto proprietario, è stata rilevata la presenza di errori contabili negli esercizi precedenti nella contabilizzazione del maxi-canone, dei canoni di prefinanziamento e dei canoni di leasing relativi al suddetto contratto di leasing.

Infatti, l’istante evidenzia che, in base a quanto previsto dal principio contabile OIC19, relativo alla *“sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario”*, avrebbe dovuto, dal bilancio 2019, rimodulare e contabilizzare le quote di competenza dei canoni di leasing, di prefinanziamento e del maxi-canone, in applicazione del criterio di imputazione temporale e del *“principio di competenza pro-rata temporis, considerando la maggior durata del contratto [...] a nulla rilevando la relativa manifestazione finanziaria”*. Ciò posto, nel bilancio 2022 la società ha proceduto a correggere gli errori contabili relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, qualificandoli come *“rilevanti”* (in base alla definizione contenuta nell’OIC29), e, pertanto, operando una rettifica *“in meno”* degli *“utili portati a nuovo”* nel Patrimonio Netto (per un importo pari alla differenza tra il maggior costo che avrebbe dovuto essere imputato a conto economico negli esercizi in questione e il minor importo effettivamente imputato nei medesimi).

Nell’istanza la società istante rileva che con l’art. 8, commi 1, lettera b), e 1-bis del D.L. n. 73/2022, è stata attribuita rilevanza fiscale nell’esercizio di correzione, tanto ai fini Ires quanto ai fini Irap, ai componenti reddituali iscritti in bilancio a seguito della correzione di errori contabili. Tale novella normativa ha reso non più necessario ricorrere allo strumento della dichiarazione integrativa. Per completezza, l’istante rammenta anche che i canoni di leasing immobiliare sono deducibili dal reddito di impresa nei limiti di cui all’art. 102, comma 7, TUIR, per la parte di canone, e dell’art. 96, TUIR, per la quota interessi. Nessuna limitazione è posta ai fini della deducibilità dei canoni di leasing immobiliare ai fini IRAP (ferma l’indeducibilità della componente finanziaria).

In proposito, il contribuente rileva che il contratto di leasing rispetta il disposto dell’art. 102, comma 7, del Tuir e che qualora avesse applicato correttamente i principi contabili descritti fin dall’esercizio 2019, avrebbe imputato a conto economico i componenti negativi pro-rata temporis in un arco temporale coerente compreso tra l’esercizio 2019 e l’esercizio 2031, e dedotto, negli esercizi 2019, 2020 e 2021, ai fini Ires e Irap, i maggiori oneri concernenti i canoni di leasing, i canoni di prefinanziamento e le quote di competenza del maxi-canone (cioè, quanto contabilizzato, nell’esercizio 2022, a riduzione degli utili degli anni precedenti).

Ai fini dell’ACE, l’Istante ricorda che, sulla base di quanto precisato nella relazione illustrativa al Decreto ACE, nel caso in cui sull’utile agevolabile incidono errori contabili c.d. rilevanti, ai fini della determinazione della base ACE corretta è necessario procedere mediante l’utilizzo degli istituti che consentono l’emendabilità della dichiarazione originariamente presentata. Al riguardo, sottolinea come tali affermazioni mal si coordinino con la novella legislativa portata dall’art. 8 del decreto– legge n. 73 del 2022 che ha riconosciuto la piena rilevanza fiscale delle correzioni contabili (nei termini sopra detti).

La società chiede, pertanto, (i) se le correzioni degli errori contabili *“rilevanti”* effettuata nell’esercizio 2022 possa assumere piena rilevanza fiscale in tale esercizio sia ai fini Ires che ai fini Irap, e (ii) se ai fini Ace possa essere operato nel 2022 un decremento permanente, pari alla rettifica in meno degli utili portati in Patrimonio Netto, senza necessità di effettuare alcun ricalcolo della deduzione Ace spettante negli esercizi precedenti.

L’Amministrazione finanziaria, con riferimento al primo quesito (i) conferma la soluzione prospettata dal contribuente, precisando che per i soggetti che determinano il reddito in base al principio di *“derivazione rafforzata”*, sottoposti a revisione legale, la correzione di errori contabili in bilancio ha rilevanza ai fini fiscali nel medesimo esercizio in cui la correzione è eseguita (tanto ai fini Ires che Irap), poste tuttavia le limitazioni previste dal Tuir in base alla natura del componente oggetto di correzione. Infatti, nota l’Agenzia *“Naturalmente, la rilevanza ai fini IRES nel periodo d’imposta*

2022 dei maggiori componenti negativi concernenti i canoni di leasing (non dedotti) riferiti al Contratto per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 subirà le limitazioni previste dall'articolo 102, comma 7, del Tuir in quanto la correzione dell'errore commesso non incide, modificandola, sulla natura del componente reddituale "corretto" (i.e., oggetto della correzione effettuata – nella specie, per quanto qui di interesse, relativa ai canoni di leasing). Pertanto, l'Istante potrà dedurre, a seguito della correzione degli errori contabili e ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Tuir, nel 2022 l'ammontare della quota capitale dei canoni di leasing non dedotto nei singoli periodi d'imposta sopra richiamati esclusivamente nei limiti dell'importo che sarebbe stato deducibile in ogni singolo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 7, del Tuir”.

Con riferimento agli interessi passivi, poi viene sottolineato che “l'Istante dovrà provvedere: (i) a renderli indeducibili ai fini IRAP, in conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 5 del Decreto IRAP, e (ii) a dedurli ai fini IRES, tenendo conto delle limitazioni disposte dall'articolo 96 del Tuir determinate sulla base degli interessi attivi e dei proventi assimilati di cui all'articolo 96, comma 1, lettere a) e b), del Tuir e del risultato operativo lordo (ROL) disponibili nel periodo d'imposta in cui gli errori contabili in esame vengono corretti, stante le peculiarità del meccanismo di deduzione di tali componenti negativi previsto dall'articolo 96 citato (fermo restando che anche i componenti reddituali rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione degli errori contabili concorreranno – sempre nel rispetto delle previsioni del comma 4 del menzionato articolo 96 – a determinare il ROL)”.

Con riferimento all'Ace - (ii) Quesito - l'Agenzia ha ritenuto che al fine di rettificare la base Ace si dovrà ricorrere necessariamente alla presentazione di una dichiarazione integrativa.

Tale conclusione appare motivata dalla circostanza secondo la quale, la novella non ha superato il contenuto della relazione illustrativa al decreto Ace, nella parte in cui lo stesso chiarisce che “per quanto concerne, invece, gli effetti sull'utile agevolabile derivanti dalla rilevazione degli errori contabili cd. rilevanti (secondo quanto previsto dai principi contabili) la determinazione della base ACE è da operare mediante l'utilizzo degli istituti che consentono l'emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico”.

Imposta sulle donazioni e successioni

Risposta a interpello n. 72 del 18 marzo 2024 Applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in caso di donazione contestuale ai propri discendenti, in regime di comproprietà, di una quota di partecipazione sociale detenuta a titolo personale unitamente ad una quota indivisa del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con i predetti discendenti – articolo 3, comma 4– ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione dall'imposta sui trasferimenti non trova applicazione, nel caso di trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore di discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, nel caso in cui il beneficiario della donazione sia già titolare ex ante di una percentuale di partecipazione maggiore del cinquanta per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

L'articolo 3, comma 4ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 prevede che “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'articolo 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, [...] il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”. Con tale disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

In ordine all'applicazione della riportata disposizione e alle condizioni richieste per l'accesso al regime agevolativo, sono stati forniti chiarimenti, tra l'altro, con le circolari 22 gennaio 2008, n. 3/E e 29 maggio 2013, n. 18/E.

In tali documenti è stato chiarito che nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote o azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), Tuir, ovvero, società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, l'esenzione spetta per il

solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (ovvero in base al c.d. controllo di diritto che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria).

L'agevolazione in parola trova applicazione anche per i trasferimenti che consentano l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di comproprietà, a condizione che, ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

Ciò posto, l'Agenzia - nel caso oggetto dell'istanza - ha ritenuto che qualora il beneficiario della donazione sia già titolare ex ante di una percentuale di partecipazione di controllo (i.e. maggiore del cinquanta per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria), a seguito del trasferimento delle quote o delle azioni non si realizzano di fatto i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione di cui al predetto articolo 3, comma 4-ter. Infatti, con la locuzione "integrato il controllo" il legislatore avrebbe inteso agevolare quei trasferimenti attraverso i quali il soggetto beneficiario riesca ad assumere (proprio per effetto della devoluzione delle quote e/o delle azioni) una posizione di controllo ex articolo 2359 del codice civile sommando alle partecipazioni (di minoranza), già possedute prima della devoluzione, quelle oggetto del trasferimento.

Imposta di Registro

Risposta a interpello n. 78/2024 del 22 marzo 2024 Articolo 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Condizione sospensiva

Qualora un contratto di compravendita sia subordinato alla condizione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, in sostanza a questi viene attribuito il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto in sé, con decisione ritenuta, ai fini tributari, meramente potestativa (art. 27, comma 3, del TUR).

Qualora le parti di un contratto si trovino in una situazione di aspettativa rispetto agli effetti finali dell'atto stipulato, i cui effetti si producono solo al verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione, ai fini dell'imposta di registro, trova applicazione, il primo comma dell'art. 27 del TUR, il quale dispone, in via generale, che – al momento della registrazione, gli atti sottoposti a condizione sospensiva scontano l'imposta di registro in misura fissa; – quando la condizione si verifica, l'avverarsi di essa deve essere denunciato ai sensi dell'art. 19 del TUR e, conseguentemente, l'Ufficio procede a riscuotere la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione dello stesso.

Inoltre, i commi 3 e 4 dell'art. 27, citato, si occupano del contratto di vendita a rate con riserva di proprietà e degli atti sottoposti ad un evento condizionale la cui realizzazione è rimessa alla "mera volontà" di una delle parti dell'atto.

In tale ultimo caso, di fronte ad un atto la cui efficacia è subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva meramente potestativa, ai fini fiscali, la tassazione varierà a seconda del contraente da cui dipende il verificarsi della condizione stessa, e precisamente (i) se il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipende dalla volontà del creditore o dell'acquirente, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura proporzionale; (ii) – se il verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione dipende dalla volontà del venditore o dell'obbligato, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura fissa.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986 non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente. Pertanto, la condizione è potestativa quando l'evento, in essa dedotto, è il fatto volontario di una delle parti, e si tratta di potestativa c.d. semplice se la condizione è meramente potestativa poiché una delle parti può decidere direttamente in ordine alla sorte del contratto. In altre parole, quando è l'efficacia del contratto in sé a essere direttamente subordinata alla (semplice) manifestazione di volontà di una delle parti, la condizione è meramente potestativa.

Alla luce di tali principi, l'Agenzia ritiene che la condizione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, che attribuisce allo stesso il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto in sé, sia meramente potestativa, ai fini fiscali, in quanto dipendente esclusivamente dalla mera volontà dello stesso e, pertanto, rientri nella previsione di cui all'art. 27, comma 3, del TUR.

Imposte Dirette - IRPEF

Risposta a interpello n. 59 del 5 marzo 2024 Premi di produttività – articolo 1, commi 182 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – inapplicabilità del regime agevolativo in assenza di obiettivi aziendali incrementali

Con la risposta a interpello in esame l'Agenzia delle Entrate offre un chiarimento in relazione all'applicabilità ai premi di risultato dell'art. 1 commi da 182 a 189 delle Legge di Stabilità 2016, ove prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2016 (l'aliquota è stata ridotta al 5% per le somme erogate negli anni 2023 e 2024, in base all'art. 1, comma 63, Legge n. 197/2022 - Legge di Bilancio 2023 - e all'art. 1, comma 18, Legge n. 213/2023 - Legge di Bilancio 2024).

Giurisprudenza

Imposte Dirette

Cass., Sez. Trib., n. 8005, 25 marzo 2024 Reddito di impresa – compenso amministratori - Art. 95, Tuir - Determinazione del compenso all'amministratore - Delibera dell'assemblea – Assenza – Indeducibilità del costo - Delibera di approvazione del bilancio – Sanatoria – Condizione - Espressa approvazione della relativa voce – Semplice approvazione del bilancio

Il difetto di specifica delibera dell'assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce.

Cass., Sez. Trib., n. 8048, 25 marzo 2024 Reddito di impresa - Immobili – Società di costruzione - Attività di costruzione e di acquisto - Collocazione degli immobili tra beni strumentali o beni merce - Scelta dell'imprenditore - Amministrazione finanziaria – Insindacabilità - Collocazione degli immobili tra beni strumentali o beni merce - Scelta dell'imprenditore

La Cassazione ha evidenziato che in tema di reddito d'impresa di società di costruzioni la classificazione degli immobili tra beni strumentali o beni merce dipende da una scelta dell'imprenditore, come tale non sindacabile dall'amministrazione finanziaria, se non costituisce un'operazione fraudolenta o estranea all'oggetto sociale.

Imposta di Registro

Cass., Sez. Trib., n. 7470, 7472, 7483, 20 marzo 2024 Imposta di registro - Cessione d'azienda – Cessione totalitaria di quote - Discipline civilistiche diverse – Art. 20, DP. n. 131/1986 - Riquilificazione

I giudici della Suprema Corte, accogliendo i ricorsi dei ricorrenti, hanno formulato il seguente principio di diritto *“la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sia sotto il profilo del regime di responsabilità dei debiti che della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti”*.

In particolare la vicenda trae origine da un accertamento dell'Ufficio volto a riquilificare ai fini dell'Imposta di registro la cessione totalitaria di quote in cessione di azienda, stante l'identità della funzione economica dei contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell'azienda da un gruppo di soggetti ad un altro con

assoggettamento dell'atto di cessione totalitaria di quote ad imposta proporzionale di registro secondo le aliquote di cui agli artt. 1 e 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.

La C.T.P. di Massa Carrara, riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza che veniva impugnata dai contribuenti. La C.T.R. della Liguria, nel confermare la decisione di prime cure, respingeva l'appello, dopo aver affermato di condividere l'indirizzo di legittimità in materia di identità della funzione economica dei contratti di cessione totalitaria di quote e di cessione di azienda, notava che la modifica dell'art. 20 del DPR n. 131/1986, operata dall'art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) *“incide solo parzialmente sul citato orientamento di legittimità che rimane fermo nelle ipotesi in cui la prevalenza del dato giuridico reale emerga da un unico atto soggetto a registrazione, senza necessità di far riferimento ad atti collegati o a dati extra testuali”*.

La Cassazione ha ritenuto i tre motivi di ricorso fondati sulla base dell'evoluzione normativa ed interpretativa dell'art. 20 TUR in tema di *«interpretazione degli atti»* che ha portato alla riaffermazione del principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, stabilendo che non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extra testuali: *«L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»*.

Ciò posto, i Giudici concludono affermando che:

- la cessione della totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale di una società non solo non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale, *“discostandosene quanto ad estraneità di istituti tipici (v. artt. 2556 segg., 2112 cod.civ.), ma neppure può essere ritenuta espressiva del trasferimento di un compendio produttivo organizzato idoneo, ex articolo 2555 cod.civ., a fungere da azienda o ramo di essa”*,
- l'Amministrazione finanziaria non è tenuta in sede di liquidazione dell'imposta di registro ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella della "forma apparente" dell'atto, *“tale attività qualificatoria, tuttavia, non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, mediante l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dai contraenti e per di più comportante effetti giuridici differenti”*.

Contatti

Bari

Corso Vittorio Emanuele II, 60
Tel. 080 8680801
Fax 080 8680802

Bologna

Via A. Testoni, 3
Tel. +39 051 65821
Fax. +39 051 228976

Catania

Viale XX Settembre 70
Tel. +39 095 6147211
Fax. +39 095 6147212

Firenze

Via Pier Capponi, 24.
Tel. +39 055 2671211
Fax. +39 055 292251

Genova

Piazza della Vittoria, 15/34
Tel. +39 010 5317811
Fax. +39 010 585319

Milano

Via Tortona, 25
Tel. +39 02 83324111
Fax. +39 02 83324112

Napoli

Via Riviera di Chiaia 180
Tel. +39 081 2488200
Fax. +39 081 2488201

Padova

Via N. Tommaseo, 78/C
Tel. +39 049 7927977
Fax. +39 049 7927988

Parma

Via Paradigna, 38
Tel. 051 65821
Fax 051 228976

Roma

Via Vittorio Veneto, 89
Tel. +39 06 489901
Fax. +39 06 4740131

Torino

Galleria San Federico, 54
Tel. +39 011 55421
Fax. +39 011 5620395

Treviso

Viale Fratelli Bandiera, 3
Tel. 049 7927977
Fax 049 7927988

Varese

P.zza Montegrappa, 12
Tel 0332 1858342
Fax 02 83324112

Vicenza

Corso Fogazzaro, 92
36100 - Vicenza

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

©2024 Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.